



SIAd

Manifesto

della Società Italiana di Adolescentologia e della Medicina dell'Adolescenza

contro il disegno di legge:

” Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (Cirinnà 1 e 2)

Premesso che

1 le fondamenta della cultura italiana sono la filosofia greca introducendo il concetto di essere, (Metafisica) di verità oggettiva e il concetto di morale, a cui si è conformata la teologia e la filosofia cristiana (S. Agostino, S. Tommaso, il personalismo e la Chiesa¹) fondante su queste basi la cultura cristiana della nazione e della Repubblica italiana che ha introdotto nella cultura e nella società e nell'esistenza personale, in relazione al libero atto di fede nella testimonianza storica, il concetto di alleanza con Dio, nata dallo scambio di doni tra Dio e l'adolescente Maria che ha determinato la nascita di Gesù Cristo, autore di una rivoluzione antropologica e di un nuovo tempo, tempo in cui l'Occidente vive: 2016 (2023 DC) all'origine del concetto di "Persona", di una dignità oggettiva trascendente e per questo irriducibile, base della cultura occidentale,

2 che la scienza psicoanalitica interpreta “ lo scambio di doni”, fondante la sostanza affettiva dell'amore reciproco e creativo tra persone di sesso reciproco come la struttura psicosessuale dell'affettività adulta a cui l'uomo è finalizzato per natura, che si rivela dall'adolescenza nella soggettività a livello affettivo come capacità di amare e di essere amati e nel comportamento sessuale con la generatività di un'altra persona e/o la creatività simbolica e costituisce la base della struttura adulta, normale della realtà dell'essere persona,

3 che il pensiero morale, nasce dal significato presente in ogni atto, tale da darne un valore etico e tale da trascenderne la contingenza e trova il suo fondamento nella verità oggettiva finalizzata alla realizzazione del bene per le persone, e che per questo motivo ogni atto politico, finalizzato al bene comune deve essere fondato sulla verità oggettiva, altrimenti crea infelicità, malessere, povertà, morte e distruzione come già Platone aveva teorizzato: “ E' la virtù che crea il benessere”,

4. che la scienza psicoanalitica considera la genitalità l'espressione adulta e ultimo stadio dello sviluppo psico-sessuale, come normalità adulta dell'essere persona e che si manifesta nell'adolescenza con il desiderio

sessuale per la persona di sesso opposto, indirizzante il comportamento sessuale alla relazione eterosessuale che ha come fine la generazione di una persona nell'amore reciproco e nel piacere, a livello simbolico base della creatività e che a livello interpersonale struttura relazioni interpersonali basate sulla reciprocità dello scambio di doni e di piacere e senso di riconoscenza, della contrattualità conveniente nella reciprocità,

5. che lo sviluppo genitale della personalità caratterizza la personalità genitale fondamento "della libera espressione della persona nella vita di relazione" (art.2 Costituzione) nei suoi sentimenti, pensieri ed atti in ogni espressione della sua esistenza² e che così vengono finalizzati all'amore generante e creativo a livello simbolico e relazionale, comprendente il comportamento sessuale e a cui è affidata con la nascita dei bambini la vita del mondo,

6. che il comportamento omosessuale è secondo la psicoanalisi una perversione dell'istinto sessuale espressione di un blocco dello sviluppo psicosessuale ad una fase pregenitale, e va considerato e da un punto di vista clinico come "handicap psicosessuale" e da un punto di vista sociologico come "anormalità deviante" e ha come correlati personologici e clinici il narcisismo, la depressione il conflitto interpersonale o la passività adattiva, fenomeni caratterizzati da sensi di colpa inconsci rivolti contro l'io o catartizzati contro l'altro e che trovano nella ideologizzazione una tale espressione,

7. che di conseguenza l'omosessualità va considerata una grave problematica nello sviluppo della personalità adulta, una perversione dell'istinto e/o del comportamento sessuale e pertanto un'anormalità dello sviluppo della personalità caratterizzata da un handicap psicologico e che deve essere affrontata con metodi psicoanalitici-psicoterapici, spesso legata a difficoltà nella identificazione con il genitore dello stesso sesso, dalla mancanza di formazione di un io ideale e nello stesso tempo a un'alterazione antica del rapporto con la madre e/o del rapporto tra i genitori, (rottture, conflittualità, separazioni etc),

8 che la pre-genitalità ha un impatto negativo sullo sviluppo economico e sociale in quanto porta al calo demografico e a una società non creativa,

9. che è in atto, attraverso i media e in modo particolare della televisione un tentativo di normalizzare la pregenitalità omosessuale con una inaudita pressione culturale spesso realizzata dalla televisione di stato con la presenza nelle sceneggiature di comportamenti omosessuali manifesti proiettati in prima serata (es. "La grande famiglia"),

10. che le problematiche personologiche dell'omosessuale sono riflesse a livello interpersonale come bisogno di proselitismo, d'ideologizzazione e di esternazione e di accettazione di se stesso proiettata all'esterno ("Gay pride") a causa di sensi di colpa inconsci che non sono risolvibili "per legge" o in modo ideologico, quanto invece rappresentano una problematica psicologica, spirituale, morale del tutto privata di natura esistenziale, una devianza che coinvolge lo stile di vita e l'identità della persona, cristallizzandola se scelta, in un circolo vizioso che malgrado l'apparenza e le idee, portano a sofferenza. La persona deve essere rispettata ma la perversione dell'istinto sessuale, non va normalizzata, con una strutturazione socio-giuridica, in quanto devianza ma deve essere prevenuta, e affrontata soprattutto nella minore età con strumenti psicologici e come tale dovrebbe rimanere senza alcuna normalizzazione pubblicistica o istituzionalizzante addirittura dei diritti giuridici equivalenti al matrimonio con ritualità pubbliche tali da generare confusione in menti in via di sviluppo, quali gli adolescenti per natura impegnati in una fase di transizione dalla pregenitalità alla genitalità,

11. che comportamenti discriminatori nell'adolescenza nei confronti degli adolescenti omosessuali sono frutto delle difese inconsce dello sviluppo genitale adulto contro la pregenitalità, che è propria del mondo del bambino la cui sostanza psicodinamica è la proiezione dei sensi di colpa inconsci che cercano un capro espiatorio e che spesso l'adolescente che pubblicamente ostenta modi di essere omosessuali ha problemi

d'identità, d'inferiorità e di ruolo nel gruppo dei pari spesso legati a complessi d'inferiorità e che quindi così vanno interpretati e non "normalizzati": una volta risolti questi se non si tratta di una difesa dalla psicosi, il problema non sussisterà,

12. che l'adolescente sano vive un conflitto inconscio tra pregenitalità e genitalità verso il suo superamento attraverso la sublimazione simbolica, che deve essere incentivata, con strutturazione genitale della personalità e equivalente sul piano cognitivo allo sviluppo del pensiero ipotetico deduttivo e che quindi l'adolescente e con problemi di omosessualità va considerato come persona problematica che va aiutata nel suo sviluppo e non cristallizzata in un ruolo sociale che lo porterà alla sofferenza esistenziale e spesso a problematiche di salute mentale. La cultura attuale desublimante gli istinti sessuali è avversa allo sviluppo della cultura e della libertà come aveva analizzato Herbert Marcuse con la teoria della "desublimazione repressiva" necessaria al potere finanziario socio-tecnologico di avere consumatori-schiavi della soggettività, senza senso critico,

13. che ogni atto sociale cristallizzante e costituente un ruolo e identità sociale del comportamento omosessuale va considerato per i loro effetti psicologici sul bambino e nell'adolescente invitato così a considerare "Normale" e non un alterazione dalla norma, un comportamento perverso risultato di problematiche nello sviluppo psicosessuale e fatto pericoloso nell'adolescenza perché mina verso l'adattamento il sano conflitto tra pregenitalità infantile e genitalità adulta portando ad interpretazioni fittizie del proprio essere nel mondo eliminanti la dialettica tra vero e falso, tra bene e male, che parte dall'attribuzione di un significato al proprio essere fondante un pensiero morale e processi d'idealizzazione e di cambiamento di se stessi e del mondo, fatto questo richiesto da una cultura di potere che vuole fare degli uomini schiavi e strumenti ben adattati,

14 che l'omosessualità è un problema sanitario che va prevenuto sia negli adolescenti che negli adulti correlato significativamente a suicidio (tasso doppio), a tentati suicidi, a disturbi psichiatrici, consumo di droga, tabacco e alcool^{1 2 3 4 5 6 7 8}

¹ [Kann L¹, Olsen EO, McManus T, Kinchen S, Chyen D, Harris WA, Wechsler H; Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\).](#) Sexual identity, sex of sexual contacts, and health-risk behaviors among students in grades 9-12--youth risk behavior surveillance, selected sites, United States, 2001-2009. [MMWR Surveill Summ.](#) 2011 Jun 10;60(7):1-133.

² [Tsirigotis K¹, Gruszczyński W², Tsirigotis-Maniecka MA](#) Indirect self-destructiveness in homosexual individuals. [Psychiatr Pol.](#) 2015 May-Jun;49(3):543-57. doi: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/2.

³ [Pompili M¹, Lester D, Forte A, Seretti ME, Erbutto D, Lamis DA, Amore M, Girardi P.](#) Bisexuality and suicide: a systematic review of the current literature. [Sex Med.](#) 2014 Aug;11(8):1903-13. doi: 10.1111/jsm.12581. Epub 2014 May 20.

⁴ [Plöderl M¹, Kralovec K, Fartacek R.](#) The relation between sexual orientation and suicide attempts in Austria. [Arch Sex Behav.](#) 2010 Dec;39(6):1403-14. doi: 10.1007/s10508-009-9597-0. Epub 2010 Feb 4.

⁵ [J Adolesc Health.](#) 2013 Jul;53(1 Suppl):S21-6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2012.08.010 Inclusive anti-bullying policies and reduced risk of suicide attempts in lesbian and gay youth. [J Adolesc Health.](#) 2013 Jul;53(1 Suppl):S21-6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2012.08.010.

⁶ [Birkett M¹, Newcomb ME², Mustanski B².](#) Does it get better? A longitudinal analysis of psychological distress and victimization in lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning youth. [Adolesc Health.](#) 2015 Mar;56(3):280-5. doi: 10.1016/j.jadohealth.2014.10.275. Epub 2015 Jan 10.

⁷ [Kerr DL¹, Ding K², Chaya J².](#) Substance use of lesbian, gay, bisexual and heterosexual college students [Am J Health Behav.](#) 2014 Nov;38(6):951-62. doi: 10.5993/AJHB.38.6.17.

15. **che lo sviluppo della persona dall'infanzia all'adolescenza richiede una paternità e una maternità reali o adottive -affidatarie nelle persone di un padre e una madre, per garantire i processi d'identificazione e di autonomia e lo sviluppo di una buona immagine di sé e che la conculcazione di tale diritto con normative pubbliche e una violazione dei diritti dell'uomo e pertanto qualsiasi intervento legislativo volto a togliere questa possibilità va considerato come un attentato ai diritti dell'uomo,**

16. **che la civiltà di un paese si manifesta con una legislazione finalizzata allo sviluppo della persona umana** come appare nella Costituzione, secondo valori morali che discriminano oggi con l'aiuto delle scienze umane ciò che è bene per la persona da ciò che è male e che l'infanzia e 'adolescenza a cui è affidato lo sviluppo del paese e che i diritti dell'uomo a nascere e a crescere nel modo giusto vadano tutelati con forza e decisione nell'affermazione e nella difesa dell'ordine della verità oggettiva senza alcun riguardo per poteri, falsamente democratici infatti la democrazia vera si fonda sulla realizzazione della persona umana nella verità, nell'amore nella bellezza per il bene comune e a questo deve essere finalizzata,

17. **che la libertà è fondata sulla verità , sempre di natura oggettiva,** non confondibile con l'opinione e l'arbitrio e che l'attività parlamentare, finalizzata alla realizzazione della Costituzione deve fondarsi su questa, tale da discriminare ciò che è pubblico da ciò che è privato e soggettivo e tale da garantire che la legge rispetti la verità sulla natura umana oggi manifesta con il progresso delle scienze umane e non fondi dei diritti civili su comportamenti risultato di un handicap psichico e comportamentale, legalizzando socialmente l'anormalità,

18. **che per questi motivi il rapporto omosessuale appartiene alla sfera privata** in quanto costituito su un accordo privato se pur deviante per la sua natura morale e psicologica, fondato su un handicap psichico portante alla perversione anormale dell'istinto sessuale e portante, se non già in essere a rischi per la salute. In quanto privato la relazione omosessuale è tale da non dover essere oggetto di diritto pubblico, che di fatto lo legittima quanto invece essere legato al diritto privato già in essere e che già regola e secondo costituzione i rapporti privati secondo il diritto civile e tutela le persone deboli. **L'istituzione di una legislazione concorrente l'istituto matrimoniale e la famiglia naturale mediante atti legislativi istituendo nuove normative pubbliche aventi lo scopo di dare diritti equivalenti alle unioni matrimoniali a unioni private fondate sull'alienazione psicologica e sulla perversione sessuale , mascherata da " regolamentazione delle unioni civili", crea un ruolo sociale normalizzante la stessa perversione psicologica provocando effetti dannosi per il costituirsi di un'immagine del rapporto di coppia matrimoniale nei minori e negli adolescenti e della stessa istituzione del matrimonio e della famiglia, togliendo di fatto dei diritti ad uno sviluppo sano delle personalità la cui la massima espressione negativa sarebbe nell'istituzione di possibilità adottive nelle coppie omosessuali.** Se la legge normalizza la perversione, viene creato uno status sociale della stessa alienazione e dei perversione, per cui la liceità ne favorisce la possibilità, non favorendo il naturale conflitto inconscio tra genitalità e pre-genitalità, sia nelle persone che nella cultura ma l'adattamento in personalità in via di sviluppo che trovano invece beneficio dalla presenza di una non accettazione pubblica di un comportamento alienato e privato, non favorente così lo sviluppo di identità alienate e fittizie, oggetto invece e necessariamente, se richiesto, di cura e analisi psicologica. Va specificato che la considerazione e l'affetto per una persona portatrice di handicap, fatto soggettivo necessario negli atti sanitari, e la rinuncia a qualsiasi giudizio morale su di essa è un concetto diverso dalla valutazione oggettiva e critica di un disegno di legge, che incentivi lo stesso handicap e lo istituisca come norma.

PERTANTO

⁸ [van Heeringen C¹, Vincke J.](#) Suicidal acts and ideation in homosexual and bisexual young people: a study of prevalence and risk factors. [Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.](#) 2000 Nov;35(11):494-9.

fatte queste premesse e avendo considerato l'evidenza che il suddetto disegno di legge, come appare all'articolo 1, e dagli articoli successivi, e' istitutivo a livello pubblico di una nuova forma di diritto pubblico, normalizzante giuridicamente un handicap psicologico , la perversione sessuale, una devianza comportamentale, modificando la percezione dello stesso sia nella dimensione morale che psicologica da parte dei minori e quindi contro il bene comune, il disegno di legge appare scellerato. Se c'è infatti una legge che istituisce un codice giuridico di un comportamento deviante, questo crea la percezione di legittimità psicologica e morale della devianza, annullandola. Il disegno di legge è concorrente il matrimonio e dunque la famiglia naturale fondata sul matrimonio uomo- donna (art. 1 e 2) e la coniugalità, la cui semantica il Disegno legge propone addirittura la soppressione (art.5). Il significato del disegno di legge è invece la normalizzazione giuridica di una devianza morale e psicologica pregenitale fondante la perversione dell'istinto sessuale ed è motivato esclusivamente da motivazioni private in contrasto con il bene pubblico a danno soprattutto dei minori. Il matrimonio uomo-donna non può essere ridotto a "unione civile" quanto un valore pubblico fondante la famiglia perno della società, costituita sulla natura affettiva-genitale normale e adulta della persona umana. La presenza autorizzata dalla legge contestata sulla carta d'identità di "coniugato" coniugata" a persone omosessuali oltre ad essere ridicolo e grottesco nel buon senso comune, crea una pericolosa ambiguità con la normalità genitale del contratto matrimoniale e con l'istituto familiare: sarebbe come riconoscere come vedenti dei ciechi, dandogli il diritto di guidare l'auto.

Desideriamo ricordare che nella sentenza 138 del 15 Aprile 2010 la Corte costituzionale partendo dall'art 2 della costituzione e interpretando come " *formazione sociale ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico*, per aprire al riconoscimento giuridico dei diritti e doveri delle coppie omosessuali, cioè proponendo il regime pubblicistico della unione omosessuale, cade per ignoranza dei giudici della Corte in una profonda contraddizione probabilmente per motivi privati. **Secondo la scienza infatti il libero sviluppo della persona nella vita di relazione può essere garantito solo ed esclusivamente dallo sviluppo affettivo della personalità genitale** a cui non appartengono comportamenti pregenitali fondanti la perversione dell'istinto sessuale portanti alla sodomia o al lesbismo o i loro surrogati frutto di un'alienazione psicologica fondata sul blocco dello sviluppo psicosessuale a una fase pregenitale e che il disegno legge contestato nella sua essenza e motivazione politica perché non rivolta al bene pubblico, eleva a surrogato matrimoniale. Un blocco dello sviluppo psicosessuale deve semmai essere oggetto di una legislazione che preveda che i minori che mostrano problemi di sviluppo psicosessuale, debbano essere assistiti e che soggetti che manifestano pubblicamente un'identità omosessuale vengano estromessi da ruoli educativi e sanitari o religiosi. L'errore della Corte ha creato una grave problema istituzionale. Nello specifico infatti *con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato "come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità Per formazione sociale – secondo la Consulta – deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri" Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio "non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi..."*

La Corte con l'ultima affermazione adatta il concetto di famiglia e matrimonio a una norma sociologica frutto del tempo, relativizzando l'etica e la verità scientifica, che dovrebbero fondare la legge e la libertà, a una norma mutevole. Sarebbe come dire che se 1000 persone affermassero che 1+1 fa 3 e una invece 1+1 fa 2 la legge dovrebbe adattarsi **alla quantità delle scelte non alla qualità della verità. In questo grave errore come in affermazioni giustificanti l'abolizione della legge 40."**

La madre è un essere umano, l'altro non lo è", nasce il problema della mancanza di un istituto legittimante le sentenze della Corte Costituzionale e tutelante a società dai suoi errori, frutto d'ideologia non di ricerca della verità, fondamento della giustizia e della libertà.

Riteniamo che il suddetto disegno di legge sia la maschera per l'istituzione pubblica di una nuova cultura fondata sulla perversione psicologica e l'assenza di un pensiero morale , dannoso per i motivi suddetti per i minori, nato da una minoranza che vuole normalizzare con il diritto pubblico, a causa di sensi di colpa inconsci la propria identità privata e sociale . Il disegno legittimante l'unione omosessuale a tutte gli effetti come " nozze" con ritualità pubbliche rendendola equivalente a tutti gli effetti a un " matrimonio", legittima culturalmente l'alienazione psicologica e la perversione togliendo ogni percezione di un valore trasgressivo sia di natura morale sia della verità scientifica, cioè l'esistenza di una normalità adulta dello sviluppo psicosessuale. Il disegno nasce anche dall'ignoranza di alcuni membri della Corte Costituzionale italiana, come appare sotto confermando la filosofia degli stoici che dall'ignoranza nasce il male. *In questo tentativo di imposizione culturale e di normalizzazione pubblica di un'alienazione privata è accomunato il governo attuale che supporta l'approvazione del progetto tale da giustificare le dimissioni o la caduta per la gravità del fatto che attenta alla salute morale e psicologica di minori con la grave omissione di non considerare l'impatto su bambini e giovani di una normalizzazione pubblica della perversione, conculcante il diritto costituzionale al pieno sviluppo della persona che significa, sul piano affettivo , allo sviluppo della personalità genitale e al diritto di un minore ad avere un padre ed una madre , alterando le radici culturali della nazione e della Repubblica.*

Appendice DDL 1 e DDL 2

DDL 1 (modificato ma d'interesse culturale)

Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile. (Istituzione unione omosessuale come nel diritto pubblico "civile" e equivalenza rituale con il matrimonio)

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. **In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo.** Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.

Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
- b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto

luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a

quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve

contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. **All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso». (Istituzione di equivalenza tra matrimonio e unione civile omosessuale)**

2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1 -- (Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). -- **Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della** famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, **fino a nuove nozze** o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

(unione omosessuale come “nozze”)

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano **tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio**, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte **ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.**

DDL “Cirinna” bis

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. (istituzione matrimonio omosessuale alternativo a quello fondato sulla genitalità e una famiglia alternativa a quella naturale)

2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
- c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
- d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.

5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «**da un matrimonio**» sono inserite le parole «**o da un'unione civile tra persone dello stesso**

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.

3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. **Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.**

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 **dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».**

¹ La Chiesa ha assunto i principi morali di Platone “ Prudenza, giustizia, forza e temperanza” fatti propri poi anche dalla filosofia stoica, come “Virtu’ cardinali”, della persona cristiana oggi fortemente in contrasto con lo stile di vita promosso dai media.

² Franco Fornari. Genitalità e cultura Feltrinelli 1973